

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 2-8687

**Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025. Disposizioni per la realizzazione dell'impianto di ski roll e biathlon nel Comune di Pragelato (TO). Costo complessivo pari ad euro 7.543.300,00**



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

**DGR 2-8687/2024/XI**

**OGGETTO:**

Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025. Disposizioni per la realizzazione dell'impianto di ski roll e biathlon nel Comune di Pragelato (TO). Costo complessivo pari ad euro 7.543.300,00

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- l'articolo 13 della legge regionale n. 8/2021 (Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025), così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale n. 8/2024 (legge di stabilità regionale 2024), al comma 1, ha stabilito di promuovere la candidatura di Torino e del Piemonte, ai Giochi Mondiali Universitari Invernali e definito un contributo pluriennale complessivo pari a euro 5.500.000,00 al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario nel caso di assegnazione dell'evento, oltre ad una "Fee" pari a euro 10.000,00 per la presentazione della candidatura medesima;

- il comma 2 dello stesso articolo dispone, inoltre, che la Giunta regionale sia autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 e il 2024, la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio e, per l'esercizio 2025, la spesa di euro 1.750.000,00;

- con deliberazione n. 32-2222 del 6 novembre 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) Piemonte, il Centro Universitario Sportivo di Torino (CUS Torino), l'Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro e l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.Di.S.U.), volto alla costituzione di un Comitato Promotore per la presentazione della candidatura di Torino quale città ospitante i Giochi, sottoscritto in data 30 novembre 2020, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero;

- con deliberazione n. 23-2978 del 12 marzo 2021, la Giunta regionale ha approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto del Comitato Promotore che, tra l'altro, prevede che, in caso di designazione della Città di Torino quale località per lo svolgimento delle Universiadi Invernali, lo stesso si trasformi in Comitato Organizzatore con subentro di quest'ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi in essere e cooptando gli ulteriori membri eventualmente previsti dal contratto di assegnazione e i responsabili delle organizzazioni pubbliche e sportive interessate;
- il "Comitato promotore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025", costituito con atto notarile in data 12 marzo 2021 (repertorio numero 98346, registrato a Torino in data 8 aprile 2021 al numero 17532), ha presentato, alla Federazione Internazionale Sport Universitario – F.I.S.U., la candidatura del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente federato alla F.I.S.U., per conto della Città di Torino, della Regione Piemonte e dell'Italia, per l'assegnazione dei Giochi;
- la Federazione Internazionale Sport Universitari (F.I.S.U.), con deliberazione assunta dal Consiglio in data 15 maggio 2021, ha individuato Torino quale Città ospitante la 31° edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali e ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra F.I.S.U., C.U.S.I. e Comitato Promotore, preordinato alla stipula del contratto di attribuzione;
- con D.G.R. n. 38-3706 del 6 agosto 2021 è stata approvata, in conformità alla D.G.R. n. 32-2222 del 6/11/2020, al Protocollo di Intesa del 30 novembre 2020, nonché alla D.G.R. n. 23-2978 del 12 marzo 2021, la trasformazione del Comitato Promotore dei "Giochi mondiali Universitari invernali 2025" nell'Associazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "Comitato per l'Organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025", e sono stati approvati la delibera di trasformazione e lo Statuto.

Richiamato che:

- i Giochi Mondiali Universitari (già Universiadi), nati a Torino nel 1959, sono una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai Giochi Olimpici, riservata ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo, organizzati dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (F.I.S.U.) con edizioni sia invernali che estive;
- i Giochi Universitari Invernali si svolgono nei mesi di gennaio/febbraio e prevedono competizioni in 8 sport obbligatori e 2 sport opzionali su proposta degli organizzatori, con grandi ricadute in ordine ai partecipanti, sia atleti che accompagnatori, nonché di spettatori in loco e televisivi con cento ore di diffusione su tutte le reti del mondo;

*omissis* come già accaduto per i passati Giochi Olimpici e Universitari, un evento sportivo di livello internazionale come i Giochi Mondiali Universitari rappresenta un'occasione in grado di lasciare un'eredità tangibile sul territorio in termini di infrastrutture, di relazioni internazionali, di potenziamento dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sport, di sviluppo della telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e per la valorizzazione e integrazione del sistema universitario piemontese.

Preso atto che:

- il programma delle gare dei Giochi Mondiali Universitari invernali Torino 2025 (pubblicato sul sito internet <https://wugtorino2025.com>), già contenuto nel dossier di candidatura presentato alla F.I.S.U. dal citato Comitato promotore per l'assegnazione dell'evento, evidenzia che, per lo svolgimento delle competizioni nelle diverse discipline sportive invernali, sono stati individuati, dal

Comitato promotore medesimo, i siti dei Comuni olimpici di Torino, Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice, Pinerolo e Sestriere e che, tra le gare previste, sono ricomprese quelle delle discipline nordiche che si terranno, in particolare, a Pragelato, tra cui il biathlon maschile e femminile;

- a seguito dell'assegnazione a Torino dell'evento Universiadi 2025 da parte della F.I.S.U., la costituita Associazione "Comitato Organizzatore", con nota prot. n. 4646 del 14 marzo 2023, a seguito di una ricognizione svolta presso i Comuni olimpici interessati, ha comunicato l'elenco degli interventi di adeguamento dei siti e delle strutture necessari allo svolgimento delle competizioni, includendo in tale elenco, tra gli altri, gli investimenti nel Comune di Pragelato per la realizzazione dell'impianto di biathlon, con indicazione della stima dei costi degli interventi.

Preso atto, inoltre, che, con nota prot. n. 9979 del 27 maggio 2024, il Comune di Pragelato, incaricato della realizzazione dei lavori, ha trasmesso l'elenco aggiornato degli interventi previsti per la realizzazione dell'impianto sportivo di ski roll e biathlon nel Comune medesimo e ha indicato i relativi costi definitivi che ammontano a complessivi euro 7.543.300,00.

Premesso, inoltre, che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 *omissis* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *omissis* reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- gli articoli 60, paragrafo 1, e 120 paragrafo, 3 primo e quarto comma, del suddetto Regolamento prevedono il cofinanziamento dei programmi degli Stati membri con Fondi strutturali e di Investimento europei (di seguito Fondi SIE) fissando un tasso massimo;

- in deroga alle predette disposizioni il Regolamento UE 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, nel prevedere misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia Covid-19, dispone la facoltà per gli Stati membri di chiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100%;

- il Decreto Legge n. 34/2020, in attuazione delle modifiche introdotte dal suddetto Regolamento, agli articoli 241 e 242, dispone la rendicontazione sui programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19, prevedendo, contestualmente, la possibilità di assicurare gli impegni già assunti, relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); in particolare, all'articolo 242 dispone, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione Europea in esito alla detta rendicontazione, siano riassegnate alle amministrazioni titolari dei programmi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari vigenti o da adottarsi;

- la Delibera CIPESS n. 41 del 28 luglio 2020 stabilisce che, nelle more della definizione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Piemonte, si proceda alla riprogrammazione e a nuove assegnazioni FSC 2014 - 2020, per emergenza COVID 19, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 mediante specifico Accordo Regione Piemonte - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Al punto 1.2 si stabilisce inoltre che, in applicazione dei commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate per la copertura delle riprogrammazioni POR FESR e FSE 2014-2020, ritornino nelle disponibilità

del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;

- la Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 istituisce, nel caso di programmi non ancora adottati, o incrementati, nel caso di programmi vigenti, i Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 per tenere conto delle risorse che in essi confluiranno a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;

- il CIPESS ha approvato il Programma Operativo Complementare (POC Piemonte) 2014-2020 il 21 marzo 2024 e la relativa Delibera n. 10 è attualmente in fase di perfezionamento tecnico;

- il POC Piemonte 2014-2020 è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato *oomissis* e si pone in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dai programmi FESR e FSE Piemonte 2014-2020, articolandosi in 9 Assi (Asse 1 Occupazione, Asse 2 inclusione sociale e lotta alla povertà, Asse 3 Istruzione e formazione, Asse 4 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, Asse 5 Agenda digitale, Asse 6 Competitività dei sistemi produttivi, Asse 7 Energia sostenibile e qualità della vita, Asse 8 Sviluppo urbano e regionale sostenibile, Asse 9 Assistenza tecnica);

- il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POC Piemonte, approvato con Delibera CIPESS 10/2024, prevede che gli interventi che sono stati originariamente previsti e avviati nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014 - 2020 e FESR 2014-2020 dovranno riferirsi alle procedure definite nei Si.Ge.Co. dei Programmi Operativi Regionali e alla loro strumentazione e che gli ulteriori interventi che saranno previsti ed avviati nell'ambito del POC a valere sulle risorse non ancora utilizzate o riprogrammate potranno fare riferimento alle disposizioni contenute nel sopra citati Sistemi di Gestione e Controllo del FSE o del FESR (per omogeneità di approccio e procedure con interventi analoghi collocati all'interno della programmazione dei fondi europei) oppure alle disposizioni e agli strumenti stabiliti dal SI.GE.CO. adottato per il PSC 2000-2020 con Determina Dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 02/08/2023;

- ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.L. n. 34/2020, la data di scadenza dei Programmi Operativi Complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026.

Richiamato, in particolare, che l'Asse 8 del Programma Operativo Complementare 2014-2020, POC Piemonte 2014 – 2020 prevede la Linea di azione 8.2 *“Tutela patrimonio del Piemonte”*, che sostiene interventi di investimento nella valorizzazione e nel potenziamento dei grandi attrattori culturali della Regione, del suo patrimonio turistico, culturale, sportivo e sociale per far fronte all'evoluzione qualitativa e quantitativa della domanda e favorire i processi di inclusione e che, inoltre, interviene a sostegno della realizzazione dell'evento Universiadi 2025.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 6828 del 10 aprile 2024 il Comune di Pragelato (TO), al fine di garantire lo svolgimento delle gare di biathlon alle Universiadi 2025, ha manifestato l'urgenza di installare,

entro il mese di settembre 2024, il poligono di tiro, avente le caratteristiche tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (F.I.S.U.), in accordo con la International Biathlon Union (I.B.U.), necessarie per l'acquisizione dell'omologazione internazionale dell'impianto a fini agonistici;

- con la nota prot. n. 8599 del 3 maggio 2024, il Comune di Pragelato ha richiesto, per garantire tempestivamente la fornitura e l'installazione del poligono nei tempi utili alle verifiche autunnali che saranno svolte dalla F.I.S.U., un contributo regionale pari a euro 330.000,00.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e tempo Libero, ha riscontrato, tramite documentazione trasmessa dal Comune di Pragelato prot. n. 9979 del 27 maggio 2024, che il costo totale dell'impianto di ski roll e biathlon, pari a euro 7.543.300,00, trova copertura come di seguito riportato:

- euro 1.768.300,00, a valere sui fondi FSC 2021/2027, corrispondenti agli interventi individuati dalla D.G.R. n. 48-7761 del 20 novembre 2023 (elenco allegato B 2 -Piano finanziario di spesa), che, come rettificata dalla D.G.R. n. 30-7794 del 27 novembre 2023, ha approvato lo schema di Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7 dicembre 2023, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio regionale per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio;
- euro 3.695.000,00, con i fondi statali di cui alla legge 65/2012, destinati all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006», gestiti dall'Agenzia Torino 2006 con atti del Commissario designato dal Governo, che, con nota acquisita al prot. n. 9301 del 15.05.2024, ha comunicato il quadro degli interventi finanziati, includendo anche la realizzazione dell'impianto di biathlon;
- euro 1.650.000,00, a valere sul POC Piemonte 2014/2020, Asse 8, Azione 8.2, di cui alla delibera CIPESS 10/2024, per la realizzazione dei due seguenti interventi:- attrezzatura allestimento uffici tecnici dello stadio (importo di progetto: € 930.000,00 e CUP assegnato J24J24000360001);  
- allestimento pista (importo di progetto € 720.000,00 e CUP assegnato J24J24000350001);
- euro 330.000,00, per l'attrezzatura poligono (CUP assegnato: J24J24000340002) a valere sul capitolo 226193/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 della Regione Piemonte
- euro 100.000,00, con risorse proprie del Comune di Pragelato.

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di concludere tra loro accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da

ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- con la deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione del “Codice dei contratti pubblici” nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- con il parere del 17 gennaio 2024, la medesima Autorità Nazionale Anticorruzione, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, conferma le condizioni per il ricorso all'istituto sopra citato, come già sopra enucleate.

Dato atto che, in esito alle verifiche del sopra citato Settore regionale “Sport e Tempo Libero”, risulta che ricorrere alla stipulazione di accordi di collaborazione tra Regione Piemonte ed il Comune di Pragelato (TO) per la realizzazione del poligono per l'impianto di ski roll e biathlon, attraverso gli interventi sopra descritti, risponde alle previsioni normative della legge 241/1990 e del vigente codice dei contratti pubblici, in quanto finalizzati alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni, tramite una divisione di compiti e responsabilità, senza corrispettivi.

Visti:

- il Decreto del presidente della Repubblica n. 568 del 29 dicembre 1988: “Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”;
- il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- il Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il Decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 8, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;
- la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 recante "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".
- le Delibere CIPE n. 8 e n. 10 28 gennaio 2015;
- la Delibera CIPESS n. 10 del 21 marzo 2024;
- la D.G.R. n. 50 - 2397 del 27 novembre 2020 "DL 34/2019, articolo 44. Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022".

Dato atto che, in relazione alla somma complessiva di euro 1.980.000,00:

- per l'importo pari a euro 1.650.000,00, di cui euro 720.000,00 per attrezzatura allestimento pista (CUP J24J24000350001) ed euro 930.000,00, per attrezzatura allestimento uffici tecnici dello Stadio (CUP J24J24000360001), l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi a valere sul POC Piemonte 2014-2020 in entrata ed in uscita delle correlate spese;
- per l'importo pari a euro 330.000,00, per attrezzatura poligono (CUP J24J24000340002), il presente provvedimento trova copertura sul bilancio gestionale 2024-2026, annualità 2024, sul capitolo 226193/2024, Missione 6, Programma 1;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 7.543.300,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati, di cui euro 3.748.300,00 a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

*delibera*

- di dare atto che, nell'ambito degli interventi individuati dal Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025 con nota prot. n. 4646 del 14 marzo 2023, per la realizzazione del poligono per l'impianto di ski roll e biathlon, nel Comune di Pragelato, il costo totale è pari ad euro 7.543.300,00 come di seguito ripartito:

- euro 1.768.300,00, a valere sui fondi FSC 2021/2027, corrispondenti agli interventi individuati dalla D.G.R. n. 48-7761 del 20 novembre 2023 (elenco allegato B 2 -Piano finanziario di spesa), che, come rettificata dalla D.G.R. n. 30-7794 del 27 novembre 2023, ha approvato lo schema di Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7 dicembre 2023, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio regionale per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio;
- euro 3.695.000,00, con i fondi statali di cui alla legge 65/2012, destinati all'esecuzione di

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006», gestiti dall'Agenzia Torino 2006 con atti del Commissario designato dal Governo, che, con nota acquisita al prot. n. 9301 del 15.05.2024, ha comunicato il quadro degli interventi finanziati, includendo anche la realizzazione dell'impianto di biathlon;

- euro 1.650.000,00, a valere sul POC Piemonte 2014/2020, Asse 8, Azione 8.2, di cui alla delibera CIPESS 10/2024, per la realizzazione dei due seguenti interventi:

allestimento pista (importo di progetto € 720.000,00 e CUP assegnato J24J24000350001);

attrezzatura allestimento uffici tecnici dello stadio (importo di progetto: € 930.000,00 e CUP assegnato J24J24000360001);

- euro 330.000,00, per l'attrezzatura poligono (CUP assegnato: J24J24000340002) a valere sul capitolo 226193/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 della Regione Piemonte;
- euro 100.000,00 a carico del Comune di Pragelato, come da sua nota 9979 del 27 maggio 2024;

- di dare atto che, in relazione alla somma complessiva di euro 1.980.000,00:

- per l'importo pari a euro 1.650.000,00, di cui euro 720.000,00 per attrezzatura allestimento pista (CUP J24J24000350001) ed euro 930.000,00, per attrezzatura allestimento uffici tecnici dello Stadio (CUP J24J24000360001), l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi a valere sul POC Piemonte 2014-2020 in entrata ed in uscita delle correlate spese;
- per l'importo pari a euro 330.000,00, per attrezzatura poligono (CUP J24J24000340002), il presente provvedimento trova copertura sul bilancio gestionale 2024-2026, annualità 2024, sul capitolo 226193/2024, Missione 6, Programma 1;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese l'assegnazione di contributi regionali pari a euro 1.980.000,00 e la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2023, di un accordo di collaborazione con il Comune di Pragelato (TO), individuando, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni:

nel Settore "Sport e tempo libero", la struttura che svolge le funzioni di Responsabile dell'Attuazione (RdA);

nel Settore "Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli", la struttura che svolge le funzioni di Responsabile dei controlli (RdC);

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data suddetta ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un

diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".